

Tribunale di Vicenza, sentenza 1° aprile 2011 n.
364; Presidente: COLASANTO; Estensore: COLASANTO.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VICENZA

IL CASO.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile e Penale di Vicenza, Prima Sezione Civile, in
composizione monocratica in persona del giudice, dott. MARCELLO

COLASANTO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta a ruolo il 23.10.2000, al n. 2662 / 2000 R. G., e
promossa con atto di citazione

DA

Avv. Domenico Dissegna, nella qualità di tutore dell'interdetta Wally Andriolo,
nata a Vicenza il 2.5.1926, cod. fisc. NDR WLY 26E42 L840P, rappresentato
e difeso dall'Avv. Sergio Brusadin di Bassano del Grappa e dall'Avv.
Giovanni Bertacche di Vicenza ed elettivamente domiciliato presso lo studio
dell'Avv. Bertacche sito in Vicenza - Piazza Castello n. 12, come da
mandato a margine della comparsa depositata in data 20.6.2005,

ATTORE**CONTRO**

- Andriolo Gabriella, nata a Vicenza il 26.3.1958, cod fisc. NDR GRL 58C66 L840I, rappresentata e difesa dagli Avv. Milena e Laura Gasparotto di Vicenza ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei Difensori sito in Vicenza – Piazzetta S. Corona n. 27, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta,

- Andriolo Mario, nato a Vicenza il 25.9.1923, cod. fisc. NDR MRA 23P25 L840L, rappresentato e difeso dagli Avv. Milena e Laura Gasparotto di Vicenza ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei Difensori sito in Vicenza – Piazzetta S. Corona n. 27, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta,

CONVENUTI

In punto: dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. di atto di donazione.

All'udienza innanzi al G.I. del 24.9.2010 la causa veniva riservata a sentenza sulle seguenti conclusioni precisate dai procuratori delle parti.

CONCLUSIONI DELL'ATTORE:

Rigettata ogni domanda, istanza, eccezione avversaria,
dichiararsi inefficace nei confronti dell'incapace Andriolo Wally rappresentata dal tutore Crestani Bruno, l'atto di disposizione posto in essere da Andriolo Mario a favore di Andriolo Gabriella, sua figlia convivente, di cui all'atto notarile di donazione sopra ricordato (2.11.1995 rep. N. 115.536 notaio

Giuseppe Boschetti di Vicenza) in riferimento ai beni immobili sopra indicati (NCEU Comune di Vicenza – fg. 63 – già sez. H fg. 9 – partita 1.014.960 – planimetria presentata in data 6.02.1980 col n. 402 – via del Carso 13 – p T-I, appartamento al piano primo con aggregata cantina al piano terra; planimetria presentata in data 6.02.1980 col n. 395 - via del Carso 11 - p.t.

garage al piano terra, confini da nord in senso N.E.S.O.: dell'appartamento: muro perimetrale su via del Carso – muro perimetrale su proprietà di terzi per due lati – vano scale – appartamento di proprietà di Pilotto Romeo; della cantina: muro perimetrale verso via del Carso – muro perimetrale su proprietà di terzi – portico comune – cantina di proprietà Pavan Silvano), sta

che l'atto stesso venga inteso a titolo gratuito, come pure se inteso a titolo oneroso, non essendovi dubbi, nella seconda ipotesi, della consapevolezza, da parte della convenuta, figlia convivente del padre, del pregiudizio che arrecava alla Andriolo Wally;

specificarsi e dichiararsi che l'inefficacia viene dichiarata in riferimento al credito vantato dalla Andriolo Wally di cui in premessa, nella somma che sarà liquidata dal Giudice unico dott. Pesenti nella causa pendente davanti al Tribunale di Vicenza n. 1829 / 1996 RG, somma da maggiorarsi eventualmente dal Giudice di interessi e rivalutazione e spese nonché per le spese anche del presente giudizio.

Spese del presente giudizio integralmente a carico della convenuta.

CONCLUSIONI DEI CONVENUTI:

Contestato e impugnato tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, senza accettare il contraddittorio su domande nuove inammissibili,

- Rilevata l'intervenuta estinzione, nelle more del giudizio, della tutela in capo a Crestani Bruno e quindi della sua capacità di stare in giudizio per l'interdetta
- rilevato il vizio, rilevabile d'ufficio, di legittimazione dell'asserito nuovo tutore presente in causa dal 20.6.05 senza documentare la nomina e l'autorizzazione al giudizio ex art. 374 cc
- rigettarsi la domanda attorea per la radicale nullità dell'intero giudizio
- in subordine, nel caso resti disattesa la predetta questione preliminare ed assorbente ogni altra, rigettarsi perché prescritta e nel merito la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto
- spese, diritti, onorari, rimborso forfetario 12,50%, CPA 4% ed IVA 20% interamente rifusi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il presente giudizio è stato instaurato da Crestani Bruno nella qualità di tutore dell'interdetta Andriolo Wally.

Con comparsa depositata in data 20.6.2005 si è costituito in causa l'Avv. Domenico Dissegna nella dichiarata qualità di nuovo tutore dell'attrice.

Facendo riferimento a questo accadimento processuale i convenuti eccepiscono che l'Avv. Dissegna non ha documentato la qualità dichiarata e

nemmeno ha provato che il competente Giudice Tutelare gli ha rilasciato l'autorizzazione prevista dall'art. 374 c. p. c..

Trattasi di difese che devono essere senz'altro superate.

L'eccezione imperniata sul preteso difetto di rappresentanza è, difatti, tardiva - essendo stata formulata, per la prima volta, soltanto all'atto della

precisazione delle conclusioni, invece che nella prima attività difensiva utile alla contestazione, costituita dalla comparsa che gli Andriolo hanno depositato in data 20.9.2005 in riferimento ad una qualità che viene resa pubblica dal registro istituito ai sensi dell'art. 423 c. c. e dalle obbligatorie annotazioni a margine dell'atto di nascita di ogni interdetto.

La medesima eccezione, per di più, è anche in immediata contraddizione con il riconoscimento della qualità vantata dall'Avv. Dissegna operato dai convenuti attraverso il pagamento della somma di € 1.000,00 che hanno effettuato nel mese di marzo del 2006.

L'assegno circolare utilizzato a tale scopo è stato, infatti, emesso proprio in favore dell'Avv. Dissegna, ovviamente nella qualità spesa in giudizio (vd. doc. n. 10 di parte convenuta).

Trattasi, dunque, di un'eccezione che è, al contempo, tardiva ed inconsistente.

Altrettanto inconsistente è l'eccezione imperniata sul preteso difetto di autorizzazione.

L'autorizzazione all'instaurazione del giudizio già ottenuta da Crestani Bruno (vd. doc. n. 3 di parte attrice) conserva, infatti, tutta la sua efficacia, essendo stata rilasciata al tutore della Andriolo in quanto tale, prescindendo dalla persona fisica tempo per tempo rivestente detta qualità.

Non vi sono, pertanto, ostacoli di carattere processuale che possano impedire l'esame del merito della pretesa azionata, che deve sicuramente concludersi in senso favorevole a parte attrice.

Dal mese di ottobre del 1992 al mese di novembre del 1993 Andriolo Mario, in combutta con Ronzani Gianfranco, ha indebitamente incassato i ratei della pensione nella titolarità di Andriolo Wally.

Tanto, difatti, è stato definitivamente accertato dalla sentenza n. 1923 / 2005, pronunciata in data 24.10 / 5.12.2005 e passata in giudicato (vd. doc. n. 9 di parte convenuta), con la quale la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza n. 422 / 2001, pronunciata in data 29.11.2000 / 20.3.2001, con la quale questo Tribunale di Vicenza ha condannato l'Andriolo alla restituzione in favore dell'attrice della somma capitale di Lire 8.382.442, da maggiorarsi degli interessi, al tasso legale, con decorrenza " dalla scadenza di ogni singola rata al saldo effettivo " (vd. doc. n. 4 di parte attrice).

Detto credito, da maggiorarsi anche delle spese processuali che le due pronunce citate hanno posto a carico di Andriolo Mario, nonché delle ulteriori spese conseguenti alle medesime pronunce, non è stato estinto, essendosi il

debitore finora limitato alla corresponsione in favore della creditrice soltanto della somma di lire 8.342.443 (versamento effettuato nel mese di aprile del 2001) e di quella di € 1.000,00 già sopra richiamata.

E', dunque, manifesta la sussistenza della qualità soggettiva che consente l'esercizio dell'azione revocatoria disciplinata dagli art. 2901 e segg. c. c. ed

è altrettanto palese che si si trova di fronte ad un credito che è sorto nello stesso momento in cui Andriolo Mario si è appropriato indebitamente della pensione appannaggio di Andriolo Wally, di modo che l'obbligo restitutorio è stato inevitabilmente sancito con decorrenza " dalla scadenza di ogni singola rata " della stessa pensione fino al saldo.

Non meno evidente è che, già gravato dal debito nei confronti di Andriolo Wally, Andriolo Mario ha posto in essere un negozio gravemente pregiudizievole per gli interessi della creditrice.

Con atto a rogito del Notaio in Vicenza dott. Giuseppe Boschetti, in data 2.11.1995, il convenuto ha, infatti, donato alla propria figlia convivente la nuda proprietà di un appartamento con cantina e di un garage, riservando a se stesso l'usufrutto sui medesimi beni.

In tal modo si è immediatamente verificata una diminuzione del patrimonio del debitore che ha significativamente ridotto la possibilità dell'attrice di ottenere la soddisfazione coattiva del credito vantato attraverso l'esercizio dell'azione esecutiva.

Invece di poter aggredire una proprietà piena, Andriolo Wally si è, difatti ritrovata nella condizione di poter aggredire soltanto un diritto più limitato ed avente una consistenza destinata a diminuire di giorno in giorno, essendo noto che il valore dell'usufrutto si riduce mano a mano con il trascorrere della vita dell'usufruttuario.

Un diritto, per di più, rimasto in capo ad un soggetto già ultrasettante e titolare, quindi, di una aspettativa di vita limitata, tale da rendere poco appetibile l'acquisizione da parte di terzi della sua posizione soggettiva attiva.

Con la donazione, che ha interessato le uniche risorse immobiliari vantate dal convenuto, si è, dunque, sicuramente determinato l'eventus damni occorrente all'esercizio di un'azione pauliana rivolta alla ricostruzione della garanzia generica già fornita dal patrimonio di Andriolo Mario in funzione della soddisfazione del credito vantato nei suoi confronti da Andriolo Wally e, d'altro canto, nessun elemento di giudizio contrasta la conclusione appena raggiunta essendo, anzi, venuto in evidenza che il pericolo di danno, costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva, si rafforza anche se si prendono in considerazione le risorse mobiliari di Andriolo Mario, limitate ad una sola pensione di modesto importo (vd. doc. n. 8 di parte convenuta), per legge suscettibile soltanto di pignoramento parziale.

L'eventus damni maturato, poi, viene a ricondursi ad un atto a titolo gratuito poiché, come è stato ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte in casi identici a quello in esame (cfr., da ultimo, Cass. Sent. n. 13876 / 2005 sulla scia di un orientamento interpretativo assolutamente consolidato), l'esistenza dell'onere posto a carico della donataria non intacca il contenuto

liberale dell'atto di disposizione compiuto dal donante.

Di conseguenza, per pervenire all'accoglimento della domanda proposta dall'attrice, resta soltanto da verificare la sussistenza della scientia damni in capo ad Andriolo Mario, che si ricava con immediatezza dalla circostanza che il convenuto ha disposto del suo patrimonio immobiliare, in senso

negativo per l'attrice, quando già era stato raggiunto dalle richieste restitutorie rivoltegli tanto dalle assistenti sociali che seguivano Andriolo Wally (vd. deposizione di Andriolo Claudio), quanto dal tutore della stessa, Crestani Bruno (vd. deposizione dello stesso Crestani in uno con la deposizione di Dal Dos Laura e con il documento prodotto sub n. 6 da parte attrice), con ciò integrando una condotta che rivela la piena consapevolezza del suo autore di arrecare pregiudizio agli interessi della creditrice attraverso la diminuzione della garanzia patrimoniale generica fino ad allora a disposizione della medesima creditrice.

Sotto ogni profilo, quindi, rimanendo irrilevante, proprio perché ci si trova di fronte ad un atto a titolo gratuito compiuto dal debitore dopo l'insorgenza del debito, l'atteggiamento soggettivo con il quale Andriolo Gabriella è giunta

alla donazione, ricorrono le condizioni per l'accoglimento della domanda proposta.

Anche la sollevata eccezione di prescrizione è, difatti, infondata poiché la notifica dell'atto di citazione nei confronti di Andriolo Gabriella è avvenuta in data 13.10.2000, e, quindi, prima della maturazione del termine di prescrizione fissato dall'art. 2903 c. c., e, nel caso di specie, ci si trova di fronte ad una ipotesi di litisconsorzio necessario poiché la dichiarazione di inefficacia dell'atto rende sine causa le prestazioni garantite ad Andriolo Mario dall'onere caratterizzante la donazione, facendo nascere una posizione attiva azionabile dalla donataria nei confronti del donante.

Ne discende che già la notifica dell'atto di citazione nei confronti di Andriolo Gabriella ha impedito il compimento del decorso del termine prescrizione che si sta tenendo in considerazione, così come definitivamente chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9523 / 2010. Con ciò superata anche l'ultima difesa dei convenuti, altro non resta se non statuire che le spese di lite, alla cui liquidazione si provvede come da dispositivo, seguono la soccombenza degli stessi convenuti.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa, così decide:

- Dichiaro inefficace nei confronti di Andriolo Wally, ai sensi dell'art. 2901 c. c. ed in relazione al (residuo) credito dalla stessa vantato nei confronti di Andriolo Mario in forza della sentenza n. 422 / 2001, pronunciata in data

29.11.2000 / 20.3.2001, da questo Tribunale di Vicenza, così come (parzialmente) confermata dalla Corte di Appello di Venezia con la sentenza n. 1923 / 2005, pronunciata in data 24.10 / 5.12.2005 e passata in giudicato, l'atto di donazione in data 2.11.1995, a rogito del Notaio in Vicenza dott. Giuseppe Boschetti (rep. n. 115.536), mediante il quale Andriolo Mario ha

donato ad Andriolo Gabriella la nuda proprietà delle seguenti unità immobiliari:

N. C. E. U. Comune di Vicenza - fg. 63 - già sez. H fg. 9 - partita 1.014.960

- planimetria presentata in data 6.02.1980 col n. 402 - via del Carso 13 - p.

T-1, appartamento al piano primo con aggregata cantina al piano terra;

planimetria presentata in data 6.02.1980 col n. 395 - via del Carso 11 - p. t.

garage al piano terra; confini da nord in senso N. E. S. O.:

dell'appartamento: muro perimetrale su via del Carso - muro perimetrale su

proprietà di terzi per due lati - vano scale - appartamento di proprietà di

Pilotto Romeo; della cantina: muro perimetrale verso via del Carso - muro

perimetrale su proprietà di terzi - portico comune - cantina di proprietà

Pavan Silvano;

- Condanna Andriolo Mauro e Andriolo Gabriella, in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite sostenute da Andriolo Wally nel presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.900,00, di cui Euro 1.000,00 per spese, comprese quelle generali, Euro 1.250,00 per diritti ed Euro 2.650,00 per onorari.

Così deciso in Vicenza il 15.1.2011.

IL GIUDICE